



**Istituto Autonomo Case Popolari**  
Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

**COPIA DI DETERMINA N. 286 ANNO 2017 DEL 02-05-2017**  
NUMERO DETERMINA DI AREA: 63

**OGGETTO:**

*TRAPANI – IACP - ESAME PER L'APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO EX ART. 17 CCNL STIPULATO IN DATA 14/09/2000 PER N. 1 GIORNO E CIÒ PER IL 20 APRILE 2017 PRESENTATA DALLA DIPENDENTE SIG.RA GIACOMA ALLOTTA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.*

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA  
SAVONA PIETRO

**PREMESSO che:**

- la Sig.ra Giacomina Allotta dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato in atto assegnata allo Staff Affari Istituzionali e Generali, con nota del 13/04/2017 acclarata il 19 successivo al n. 7212 del prot. gen. ha chiesto l'autorizzazione a poter fruire di n.1 giorno di congedo straordinario retribuito ex art. 32 Capo V (congedo parentale) del T. U. 26/03/2001, n. 151 per assistenza alla propria figlia D.S. M. nata ad omissis l' omissis;
- nella stessa nota risulta dichiarazione della dipendente, resa ai sensi del DPR. 28/12/2000 n. 445, con la quale viene dichiarato "che il proprio coniuge non ha diritto a fruire del congedo ex art. 32 Capo V del T.U. n.251 del 26/03/2001;

**VISTO** il T. U. n. 151/2001 sopra citato che, per la parte che ci riguarda così, in sintesi, recita:

**" Art. 32"**

**Congedo parentale**

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4 e art.7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  - b) .....OMISSIS.....;
  - c) .....OMISSIS .....
2. ....OMISSIS .....

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

#### **Art. 34**

##### Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, una indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

**VISTO** il CCNL EE. LL. stipulato il 14 settembre 2000 che, ai commi 4, 5, 6 e 7, dell'art. 17, così recita:

#### **“ART. 17”**

1. ....OMISSIS .....

2. ....OMISSIS .....

3. ....OMISSIS .....

4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore , anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.

5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

6. ....OMISSIS.....

7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi.....OMISSIS.....

**ATTESO** che l'art. 34 del T.U. d.l.151/2001 prevede a seguito della riforma (d.l.80 15/06/2015) che per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino e non più al 3° anno, un' indennità pari al 30% della retribuzione;

**ATTESO** che la dipendente di che trattasi ha già fruito di tutto il periodo di congedo parentale retribuito al 100% previsto ex comma 5 dell'art. 17 del CCNL 14 settembre 2000 sopra richiamato;

**CONSIDERATO** che nel decorso anno 2016 la stessa dipendente ha percepito un reddito imponibile previdenziale pari ad euro €.18.692,00, superiore quindi 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

**CONSIDERATO** che alla dipendente sono stati concessi ed autorizzati con provvedimenti diversi n° 17 giorni di congedo parentale, qui di seguito elencati :

<i>PERIODO</i>	<i>GG</i>
1 ottobre 2012	1
9 e 10 gennaio 2013	2
9 e 10 aprile 2013	2
16 luglio 2014	1
8 settembre 2014	1
11 dicembre 2014	1
30 dicembre 2014	1
7 aprile 2015	1
21 maggio 2015	1
16 dicembre 2015	1
5 gennaio 2016	1
31 maggio 2016	1
12 settembre 2016	1
20 dicembre 2016	1
4 gennaio 2017	<u>1</u>
	17

**RITENUTO** accogliere la richiesta;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 1 dell'11/01/2011;  
sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del I Servizio Area Organizzativa;

## **D E T E R M I N A**

**ANNOTARE** , ora per allora, la richiesta della Sig.ra Giacomina Allotta dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo determinato e a part-time in atto assegnata allo Staff

Affari Istituzionali e Generali, meglio descritta nella parte motiva del presente provvedimento, finalizzata alla fruizione di 1 giorno di congedo parentale ex art. 32 del T. U. 26/03/2001, n. 151 in modo frazionato e ciò per il **20 aprile 2017**;

**ATTESTARE** che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a) ex T. U. 26/03/2001, n. 151, alla dipendente di che trattasi sono già stati concessi 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100% così come previsto ex art. 17, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000;

**ATTESTARE** altresì, agli atti dell'Istituto che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista ex artt. 32 e 34 del T. U. 26/03/2001, n. 151 i giorni di congedo parentale ancora da fruire compresa questa richiesta sono in totale 134;

**CONCEDERE**, ora per allora, la fruizione di un giorno di congedo parentale -ex art. 34 del T. U. 26/03/2001, n. 151- senza retribuzione, per le considerazioni in premessa specificati;

**VERIFICARE** a fine anno il reddito complessivo dalla stessa percepito, e, qualora non fosse superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, provvedere al conguaglio di quanto dovuto;

**TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'area finanziaria e alla dipendente interessata.

**IL CAPO AREA ORGANIZZATIVA**  
**F.to Dr. Pietro SAVONA**

**IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.**  
**F.to Rag. Diego Greco**